


C.A.P. 83023



COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

Piazza Municipio, n. 1

Tel. 081.8240265 – Fax 081.8240296

www.comune.lauro.av.it - protocollo.lauro@asmepec.it

ORDINANZA nr. 61 del 09/11/2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000.

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art.50 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che, al comma 5, stabilisce che:
"[...] In particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale [...]";

RICHIAMATI:

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 con cui lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 con cui il sopracitato stato di emergenza sanitario è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- il Decreto Legge n. 125 del 07 ottobre 2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020";
- le Ordinanze del Ministro della Salute del 01 e 12 agosto 2020 e del 21 settembre 2020, i DPCM e i DD.LL adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19;
- il DPCM del 13 ottobre 2020;
- il DPCM del 18 ottobre 2020;
- il DPCM del 24 ottobre 2020;
- il DPCM del 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 70 dell'8 settembre 2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n.72 del 24/09/2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Proroga ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 75 del 29 settembre 2020, ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. – Adeguamento protocolli di sicurezza ed altre misure urgenti di contenimento della diffusione del virus;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 77 del 05 ottobre 2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizio delle attività commerciali dei bar e della ristorazione";
- l'Ordinanza n. 78 del 14 ottobre 2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 79 del 15 ottobre 2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 80 del 16 ottobre 2020, "Integrazione e modifica dell'ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 81 del 19 ottobre 2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 83 del 22 ottobre 2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali, attività scolastica e limitazioni alla mobilità";
- L'avviso della Regione Campania del 26 ottobre 2020 di rettifica dell'Ordinanza n.85 del 26 ottobre 2020 e la successiva Ordinanza n. 85 del 26 ottobre 2020 Rettificata;

- L'Ordinanza del Presidente della Giunta della regione Campania n. 86 del 30 ottobre 2020, con la quale sono state dettate disposizioni, tra l'altro, in tema di attività scolastica e trasporto pubblico locale;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta della regione Campania n. 87 del 31 ottobre 2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Proroga delle misure in tema di limitazioni alla mobilità, locale e interprovinciale;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 89 del 5 novembre 2020;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza sindacale n. 52 del 02/10/2020 con la quale il Sindaco ha individuato le attività indifferibili fino alla data del 31/01/2020, ordinando che le stesse debbano svolgersi con le modalità di lavoro agile o in presenza in servizio;
- l'Ordinanza sindacale n. 53 del 08/10/2020 ad oggetto "Contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali";
- l'Ordinanza sindacale n. 54 del 12/10/2020 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento protocolli di sicurezza ed altre misure urgenti di contenimento della diffusione del virus;
- l'Ordinanza sindacale n. 55 del 13/10/2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento protocolli di sicurezza ed altre misure urgenti di contenimento della diffusione del virus. Modifiche ed integrazioni";
- l'Ordinanza sindacale n. 56 del 14/10/2020 ad oggetto: "Chiusura scuola elementare – Istituto Benedetto Croce. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- L'Ordinanza sindacale n. 57 del 15/10/2020 con la quale sono state apportate delle ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza sindacale n. 54 del 12/10/2020;
- L'Ordinanza sindacale n. 58 del 26 ottobre 2020, con la quale sono state dettate disposizioni di adeguamento al DPCM del 24 ottobre 2020 e all'Ordinanza del Presidente della Giunta della regione Campania n. 85 del 26 ottobre 2020;
- L'Ordinanza sindacale n. 59 del 30/10/2020, con la quale sono state disposte misure organizzative per i giorni 1 e 2 novembre 2020 ed è stata disposta la chiusura delle scuole dell'Infanzia, sia pubbliche che private presenti sul territorio comunale;

CONSIDERATO CHE l'Unità di crisi Regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l'andamento dell'infezione COVID-19;

PRESO ATTO di un rapido diffondersi dell'epidemia e di un progressivo aumento giornaliero dei contagi sul territorio nazionale e regionale;

RILEVATO un incremento esponenziale nel Comune di Lauro dei casi di positività al COVID-19 e di un considerevole numero di persone sottoposte ad isolamento fiduciario in attesa dei risultati dei tamponi;

RAVVISATA l'opportunità di porre in essere ogni utile misura di contenimento, a titolo precauzionale, al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19 tra la cittadinanza, assicurando l'espletamento dei servizi essenziali;

RITENUTO necessario conformarsi al DPCM del 3 novembre 2020, all'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 adottata in attuazione del menzionato DPCM 3 novembre 2020 e all'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 89 del 5 novembre 2020;

Nella qualità di Rappresentante della Comunità locale, per far fronte ai casi di emergenza sanitaria, a tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA

Con decorrenza dal 10 novembre 2020 e fino al 24 novembre 2020, su tutto il territorio comunale, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione dell'andamento epidemiologico quotidiano:

- 1) L'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, a prescindere dalla distanza interpersonale, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché per il consumo di cibi e bevande. L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;
- 2) Il divieto di circolazione dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del mattino, salvo che per comprovati motivi di lavoro, necessità, salute, previa un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che consente la possibilità di tali spostamenti;
- 3) È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune di Lauro, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute. La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti di cui al presente punto, incombe sull'interessato e deve essere assolta producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 4) L'ingresso nel Comune di Lauro è consentito ai cittadini residenti nei Comuni della Provincia di Avellino esclusivamente per:
 - comprovate esigenze lavorative e di salute;
 - usufruire del servizio bancario, per un limite di due volte a settimana;
 - accedere al negozio ottica;

- recarsi presso studi professionali in caso di emergenza, nonché al Commissariato di P.S. o Stazione Carabinieri, in caso di necessità ed urgenza;

La prova della sussistenza di tali situazioni che consentono l'ingresso nel Comune di Lauro incombe sull'interessato, mediante autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra, i cittadini residenti nei Comuni della Provincia di Avellino possono accedere nel centro urbano percorrendo le seguenti strade:

- a) via provinciale per Quindici, Bosagro-Beato;
- b) via F. Agostino da Casoria;
- c) via T. Costanzo Angelini;
- d) via P. Lancellotti;

Coloro che, invece, non vi necessitino dovranno seguire i seguenti percorsi alternativi:

- a) Per chi proviene da Moschiano e da Quindici ed è diretto verso Nola dovrà percorrere la strada provinciale per Bosagro, continuare per Via Tito e Costanzo Angelini, via Mercato e poi proseguire per via Bettino Craxi (area P.I.P.)
 - b) Per chi proviene da Nola ed è diretto a Quindici e a Moschiano dovrà effettuare il percorso inverso rispetto a quello precedentemente descritto;
 - c) Per chi proviene da Taurano e deve farvi rientro dovrà percorrere, in alternativa, la strada che conduce Taurano alla Certosa di San Giacomo e viceversa;
- 5) È confermata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, sia pubbliche che private;
- 6) La chiusura degli esercizi commerciali, compresi punti di vendita alimentari ed artigianato, alle ore 20:00. I titolari dovranno:
- a) esporre all'esterno il numero massimo degli utenti consentiti contemporaneamente;
 - b) assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti;
 - c) rilevare la temperatura alle utenze, subordinando l'accesso ai locali al riscontro della temperatura corporea non superiore a 37,5 C° e alla previa igienizzazione delle mani;
 - d) annotare gli ingressi in un apposito registro, che sarà messo a disposizione della Polizia Locale di Lauro;

L'accesso ai punti di vendita alimentari deve avvenire nel rispetto del seguente ordine e nel limite di una sola persona per nucleo familiare:

- a) Il lunedì dalla lettera A alla lettera M;
- b) Il martedì dalla lettera N alla lettera Z;
- c) Il mercoledì dalla lettera A alla lettera M;

E procedendo così, in alternanza, per il restante dei giorni della settimana; pertanto, si raccomanda ai titolari degli esercizi commerciali di esporre all'ingresso dei locali un cartello indicante la sopraindicata suddivisione.

È consentita la consegna a domicilio nei Comuni della Provincia di Avellino fino alle ore 20:00, previa comunicazione da parte dell' esercente alla Polizia Locale di Lauro del nominativo dell' addetto alla consegna e di coloro nel cui interesse la stessa è effettuata;

- 7) È fatto obbligo di chiusura di bar, gelaterie e pasticcerie alle ore 18:00 tutti i giorni della settimana. Il consumo al tavolo non è consentito; resta l' obbligo di rilevare la temperatura alla clientela, subordinando l' accesso ai locali al riscontro della temperatura corporea non superiore a 37,5 C° e alla previa igienizzazione delle mani, nonché di annotare le utenze in un apposito registro, che sarà messo a disposizione della Polizia Locale di Lauro;
- 8) È fatto obbligo di chiusura di Sali e tabacchi alle ore 21:00; resta l' obbligo di rilevare la temperatura agli stessi all' ingresso, subordinando l' accesso ai locali al riscontro della temperatura corporea non superiore a 37,5 C° e alla previa igienizzazione delle mani e di annotare le utenze in un apposito registro, che sarà messo a disposizione della Polizia Locale di Lauro;
- 9) Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, paninoteche), sono consentite dalle ore 05:00 alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 è consentito l' asporto fino alle ore 22:00, che deve avvenire da parte del ristoratore direttamente nelle autovetture delle utenze; mentre la consegna a domicilio è consentita fino alle ore 23:00. È confermato il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. L' asporto è consentito ai soli cittadini del Comune di Lauro; mentre la consegna a domicilio è ammessa anche negli altri comuni, con un apposito registro si annota a chi ha effettuato la consegna e il nominativo di chi ha ricevuto la stessa;
- 10) È confermato il divieto di sostare e/o consumare cibi e/o bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, nonché nell' area antistante bar ed altri locali pubblici;
- 11) È confermato il divieto di fumare in tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- 12) È fatto obbligo per tutti i titolari di esercizi commerciali di limitare la presenza all' interno dei locali soltanto agli utenti e al personale addetto. È, altresì, vietato posizionare sedie o altro tipo di arredo urbano al di fuori di tali esercizi, pena la sospensione dell' attività e le ulteriori sanzioni previste.
- 13) È fatto obbligo di chiusura delle attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine e di sospensione delle medesime attività presso bar e tabaccherie;
- 14) È confermata la sospensione di manifestazioni, eventi, spettacoli teatrali aperti al pubblico, sagre, visite guidate e percorsi culturali in tutto il territorio comunale;

- 15) È fatto obbligo di chiusura delle palestre. L'attività motoria o sportiva all'aperto resta consentita ai soli residenti nel Comune di Lauro, dalle ore 06:00 alle ore 8:30, e dalle ore 14:00 alle ore 16:30, fermi gli obblighi di distanziamento di cui alle disposizioni nazionali e regionali vigenti;
- 16) È fatto obbligo di chiusura dei club e dei circoli su tutto il territorio comunale;
- 17) È confermata la sospensione del mercato settimanale del venerdì, nonché ogni tipo di ambulante;
- 18) Si consiglia alla popolazione ultrasettantenne di non lasciare le proprie abitazioni durante l'intero arco della giornata.

AVVISA

- 1) La presente ordinanza ha carattere di temporaneità, contingibilità ed urgenza e durante la sua efficacia annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;
- 2) Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nel DPCM del 3 novembre 2020 e all'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n.89 del 5 novembre 2020, agli atti ed ai provvedimenti dagli stessi richiamati;
- 3) Per le violazioni alla presente ordinanza, si applica quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020, "Sanzioni e controlli", convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ai sensi del quale *"Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione delle disposizioni del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto di accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione".* Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di

competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione delle sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.

- 4) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 bis del decreto legge n. 33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle Regioni, alle Provincie e ai Comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni.
- 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione.

Si riportano, di seguito, i contatti della Polizia Locale di Lauro, per eventuali informazioni e/o comunicazioni:

cell.: 338-9171881; e-mail: poliziale@comune.lauro.av.it; pec: poliziale.lauro@asmepec.it

Il presente provvedimento viene depositato presso il Comando della Polizia Municipale e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente; lo stesso è reso noto a tutti i destinatari mediante affissione all'Albo pretorio online e viene trasmesso:

- 19) Alla Prefettura di Avellino;
- 20) Al Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Lauro;
- 21) Al Comandante Stazione Carabinieri di Lauro;
- 22) Alla Tenenza della GdF di Baiano;
- 23) All'ICAM di Lauro;
- 24) Al Presidente della Regione Campania;
- 25) Al Presidente della Provincia di Avellino;
- 26) All'ASL di Avellino;
- 27) Al Sindaco del Comune di Taurano;
- 28) Al Sindaco del Comune di Moschiano;
- 29) Al Sindaco del Comune di Quindici;
- 30) Al Sindaco del Comune di Pago;
- 31) Al Sindaco del Comune di Domicella;
- 32) Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "B.Croce";
- 33) Al Dirigente dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "U.Nobile-R.Amundsen";
- 34) Al "Mondo Che Vorrei Onlus";
- 35) Alla "Scuola Peter Pan Crist. Popolare";

Il Personale di Polizia Municipale e le FF.OO di cui alla legge n. 121 del 1981 sono incaricati di assicurare il rispetto della presente Ordinanza (Art. 12-D.Lgs. n. 285/92).

Dalla Residenza Municipale, 09/11/2020

Il Sindaco

Dot. Antonio Bossone

